



Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

F.TO Giuseppe Tomao

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.TO D.ssa Franca Sparagna

## Attestato di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune.

(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

dalla Residenza Municipale, li 31 MAR. 2017

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.TO D.ssa Franca Sparagna

### Esecutività

Il sottoscritto Segretario Generale, attesta:

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_/\_\_/\_\_

essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000.

perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. 267/2000.

dalla Residenza Municipale, li \_\_/\_\_/\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.TO D.ssa Franca Sparagna

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Minturno, li 31 MAR. 2017



**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COPIE**

COMUNE DI MINTURNO  
UFFICIO COPIE  
Il *Ufficiale Amministrativo*  
*Giacomo Giunta*

## COPIA DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE

**Delibera: 11**

**Oggetto:** Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 ricognizione partecipazioni possedute. Individuazione (negativa) partecipazioni da alienare. Determinazioni.

**del 30/03/2017**

L'anno **duemiladiciassette** addì **trenta** del mese di **marzo** alle ore **09.00**, nella sala delle adunanze, in sessione **ordinaria** ed in prima convocazione, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali si riuniscono i componenti del Consiglio Comunale.

### All'appello risultano:

#### Nominativi

Dr. Gerardo Stefanelli - **Sindaco**

Giuseppe Tomao

Marcaccio Matteo

Graziano Paola

Pensiero Giuseppe

Conte Ines

Sparagna Francesco

Signore Massimo

Di Girolamo Maria

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	

#### Nominativi

Moni Massimo

Larocca Fausto

Faticoni Maurizio

Fedele Vincenzo

Zasa Americo

Riccardelli Domenico

Orlandi Gennaro

Esposito Francesco P.

Presente	Assente
X	
	X
	X
X	
X	
	X
X	
X	

### Assessori esterni:

#### Nominativi

Daniele Sparagna

Daniele Mino Bembo

Pietro D'Acunto

Presente	Assente
X	
X	
X	

#### Nominativi

Immacolata Nuzzo

Elisa Ventura

Presente	Assente
X	
X	

Assiste il Segretario Generale D.ssa Franca Sparagna il quale provvede alla redazione del presente verbale Presiede il Giuseppe Tomao nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, il quale constatata la presenza del numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

gm

Il Presidente del Consiglio Comunale G. Tomao invita a relazionare sul punto la Segretaria Generale dott.ssa F.Sparagna.

La Segretaria Generale spiega sinteticamente che , benché il termine del 23 marzo sia stato prorogato al prossimo trenta giugno 2017, si è ritenuto ugualmente sottoporre al Consiglio Comunale la ricognizione in quanto il Comune non ha società partecipate che rientrano nell'elenco di cui all'art. 4 co.1 Dlgs 175/2016.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 emanato in attuazione dell'art. 18 L. 7 agosto 2015 n. 124 che costituisce il nuovo Testo Unico delle società partecipate;

Visto che ai sensi del predetto TUSP ( art. 4 c. 1 ) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto, attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società: esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate all'art. 4 co. 2 TUSP:

- a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma tra amministrazioni pubbliche , ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo 50 del 2016;
- c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del decreto legislativo nr. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17 commi 1 e 2;
- d) Autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di riferimento ;
- e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016;
- f) Ovvero , al solo scopo di ottimizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (..) tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

Rilevato che per effetto dell'art. 24 TU entro il 23 marzo 2017 ( termine prorogato al 30 settembre 2017 ) il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto , che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20 commi 1 e 2 TUSP - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione , fusione o soppressione , anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) Non sono riconducibili alle categorie di cui all'art. 4 commi 1 , 2 e 3 TUSP sopra richiamato ;
- 2) Non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5 commi 1 e 2 TUSP e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) Previste all'art. 20 co. 2 TUSP :
  - a) Partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 TUSP sopra citato;

Con voti favorevoli nr. 10 , nr. 4 contrari ( consiglieri Massimo Signore, Maria Di Girolamo, Vincenzo Fedele, Massimo Moni )

#### DELIBERA

Approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 marzo 2017 accertandole come da allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

dare atto che nel Comune di Minturno non ci sono partecipazioni da alienare, razionalizzare, aggregare o porre in liquidazione per le ragioni esposte in preambolo e richiamate nell'allegata relazione tecnica;

dare atto che già con Delibera di Giunta Comunale n.69 del 31.03.2015 il Comune di Minturno ha attuato la ricognizione delle partecipazioni mantenute e di quelle ritenute non più detenibili. In riferimento a tale Delibera si precisa che mai il Comune di Minturno ha partecipato in Terme di Suio S.r.l o in società per le quali, a quanto previsto dall'art.1 comma 612 Legge 23.12.2014 n.190, si deve procedere alla dismissione della partecipazione, trattasi di errore formale;

dare atto che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato a cura del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 17DL 90/2014 con le modalità di cui al DM 25 gennaio 2015 e smei;

che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.



# COMUNE DI MINTURNO

PROVINCIA DI LATINA

## FOGLIO INTERCALARE NR. 1 DELLA DELIBERA 11 DEL 30/03/2017

- b) Società che risultino prive di dipendenti o che abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti ;
- c) Partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali ;
- d) Partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) Necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) Necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 TUSP;

Considerato , altresì , che le disposizioni del presente Testo unico, devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente ;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24 co. 1 TUSP ;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che , ai sensi del citato art. 24 TUSP occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera ;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza , la più elevata razionalità , la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro, in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437 ter co. 2 e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437 quater cc;

Visto che dalla ricognizione effettuata, come risultante da istruttoria in atti, il Comune di Minturno non ha partecipazioni da alienare in quanto le società partecipate dell'Ente rispondono ai requisiti previsti dall'art.4 D.lgs. 175/2016 :

Visto che il presente atto rientra nell'ambito della competenza consiliare ai sensi dell'art. 42 c.2 lettera e) D.Lgs. 267/2000 ed art. 10 TUSP;

Tenuto conto del parere espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239 co. 1 lett. b nr. 3 D.Lgs. 267/2000 ;

Preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 ;

**Partecipazione in Acqua Latina S.p.A.**

RAGIONE SOCIALE: ACQUALATINA SPA

Acqualatina S.p.A. è la società creata per la gestione del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 – Lazio Meridionale. E' una società mista a prevalente capitale pubblico (il 51% del capitale è detenuto dai Comuni dell'ATO4 in proporzione alla popolazione residente). Il partner industriale di Acqualatina S.p.A. è stato selezionato tramite una gara europea per la scelta del socio a cui affidare il 49% del capitale societario e la responsabilità della gestione.

Percentuale di partecipazione del Comune: 1,75%

Data di costituzione: 25 luglio 2002

Sede legale: Viale P.L. Nervi snc - C. Com. Latinafiori - Torre 10 Mimose 04100 LATINA

Oggetto Sociale:

Gestione ATO 4 – Servizio idrico integrato CCIAA di ROMA: REA n. LT-146544

C.F. e P.I. 02111020596

Capitale sociale al 31.12.2014: € 23.661.553,00

Durata dell'impegno fino al 25/07/2032

Attuale composizione del Consiglio di Amministrazione

Presidente:	Adessi Giuseppe
Vice Presidente:	Failla Rocco
Amm.re delegato:	Besson Raimondo Luigi
Consiglieri:	Faiola Alessandra Lauriola Michele

Nessun rappresentante nel C.d.A.

N. 1 rappresentante in seno all'Assemblea dei Soci: Sindaco

Partecipazioni societarie detenute dalla società Acqua Latina s.p.a.:

Acqua Latina s.p.a. è posseduta per il 49% dal socio privato IDROLATINA s.r.l. L'IDROLATINA s.r.l. è stata fondata dalle Società: VEOLIA ACQUA srl, Enel Hydro, SIBA, Acquedotto pugliese, Italcogim, EMAS Ambiente, AFIN) e fonda IDROLATINA SRL. VEOLIA ACQUA srl ha acquistato le quote degli altri soci, fino a possedere il 97% di IDROLATINA. Attualmente gli azionisti di Idrolatina S.r.l. sono:

Veolia Eau-Compagnie Generale des Eaux S.C.A. (96/607%);  
E H S.p.A. (0,100%);  
SIBA S.p.A. (0,100%);  
AFIN S.p.A. (1,916%);  
EMAS Ambiente S.r.l. in stato di liquidazione (1,277%).

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 e art.4 comma a D.Lgs. 175/2016 (produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi) il Comune di Minturno ha autorizzato il mantenimento della partecipazione in quanto necessaria ai fini della gestione del servizio idrico integrato in ATO. Per la medesima ragione è necessario confermare il mantenimento di detta partecipazione.

## Partecipazione nel Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Sud Pontino

RAGIONE SOCIALE: CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL SUD PONTINO

Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Sud Pontino promuove la industrializzazione e l'insediamento di altre attività produttive nelle aree comprese nel territorio di competenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 L. 29.7.57 e della Legge Regionale del Lazio n.13 del 29.05.1997 rispondendo quindi ai requisiti previsti dall'art. 4 comma a) del D.Lgs. 175/2016.

Data di costituzione: 06 febbraio 1967

Sede legale: LUNGOMARE CABOTO - AREA AGIP - 04024 GAETA

Oggetto Sociale: Promozione della industrializzazione e dell'insediamento di altre attività produttive nelle aree comprese nel territorio di competenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 L. 29.7.57 e della Legge Regionale del Lazio n.13 del 29.05.1997

Durata dell'impegno fino al 31/12/2019

Capitale sociale al 31.12.2014: € 2.000.000,00

Altri soci:

- COMUNE DI CAMPODIMELE
- COMUNE DI CASTELFORTE
- COMUNE DI FONDI
- COMUNE DI FORMIA
- COMUNE DI GAETA
- COMUNE DI ITRI
- COMUNE DI LENOLA
- COMUNE DI SPIGNO SATURNIA
- COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO
- COMUNE DI SPERLONGA
- COMUNE DI SS.COSMA E DAMIANO
- PROVINCIA DI LATINA
- CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA LATINA
- ASSOCIAZIONE OPERATORI ECONOMICI ASSOPER- FEDERLAZIO LT

Percentuale di partecipazione del Comune: 7,55 %

Organo amministrativo : nessun rappresentante nel C.d.A.

N. 1 rappresentante in seno all'Assemblea: Sindaco

### CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Presidente:	Forte Salvatore
Vice Presidente:	Paone Stefano
Componente:	Carnevale Federico
Componente:	Sparagna Antonio
Componente:	Taddeo Franco
Componente:	Zottola Vincenzo
Componente:	Merenna Antimo

In esecuzione dell'art.3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 e art.4 comma a D.Lgs. 175/2016 (produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi) il Comune Minturno ha autorizzato il mantenimento della partecipazione in quanto detto Consorzio per lo Sviluppo Industriale Sud Pontino è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 L. 29.07.1957 n.634, il relativo statuto approvato con D.P.R. n. 719 del 20.3.68 e ad oggi è disciplinato dalle norme della Legge Regionale del Lazio n.13 del 29.05.1997. Per la medesima ragione è necessario confermare il mantenimento di detta partecipazione.



# COMUNE di MINTURNO

Provincia di Latina

VERBALE PROT. 12/2017

Minturno Il,

14/03/2017

Al Segretario Generale  
e p.c. Al Sig. Sindaco  
e p.c. Al Presidente del Consiglio Comunale  
e p.c. Alla Giunta Comunale

## VERBALE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

In data odierna presso il Comune di Minturno, il Collegio dei Revisori dei conti, nominato con delibera del Consiglio comunale n. 47 del 29 dicembre 2016,

Premesso

-che è stata ricevuta la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale per la ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016 e la individuazione di quelle che devono essere alienate;

- che l'Ente nell'allegato "A" alla suddetta proposta di delibera ha elencato le società partecipate individuate in: Acqualatina S.p.A. quota di partecipazione 1,75% e Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Sud Pontino quota partecipazione 7,55%;

- che, quindi, dalla ricognizione effettuata dall'Ente non risultano partecipazioni da alienare.

Tutto ciò premesso,

il Collegio prende atto che non ci sono partecipazioni da alienare ai sensi di legge.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott. Mauro Frasca

Dott.ssa Nora Cacciotti

Dott. Pierpaolo Pandozzi

E  
COMUNE DI MINTURNO  
COMUNE DI MINTURNO  
Protocollo N. 0007219/2017 del 17/03/2017